

# GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLI DEL GOLFO SOCIETA' CONSORTILE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA BIXIO 34 VITTORIA RG
Codice Fiscale	01654200888
Numero Rea	RG 136447
P.I.	01654200888
Capitale Sociale Euro	20.000
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	941100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

## Stato patrimoniale micro

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	6.675	6.675
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.557	2.076
Totale immobilizzazioni (B)	1.557	2.076
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	367	367
Totale crediti	367	367
IV - Disponibilità liquide	10.024	10.265
Totale attivo circolante (C)	10.391	10.632
D) Ratei e risconti	480	-
Totale attivo	19.103	19.383
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000	20.000
VI - Altre riserve	(1)	1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.370)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(1.397)	(1.370)
Totale patrimonio netto	17.232	18.631
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.871	752
Totale debiti	1.871	752
Totale passivo	19.103	19.383

## **Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro**

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

Il D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci") ha introdotto, con il nuovo art. 2435-ter C.C., obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non superano determinati limiti dimensionali.

Poiché il Gruppo di Azione Locale Valli del Golfo Società Consortile a Responsabilità Limitata non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità,

è considerato una micro impresa e può adottare anche per il 2019 le disposizioni di cui all'art. 2435-ter c.c...

## Conto economico micro

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	1	-
Totale altri ricavi e proventi	1	-
Totale valore della produzione	1	0
B) Costi della produzione		
7) per servizi	607	564
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	519	519
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	519	519
Totale ammortamenti e svalutazioni	519	519
14) oneri diversi di gestione	269	285
Totale costi della produzione	1.395	1.368
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(1.394)	(1.368)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3	2
Totale interessi e altri oneri finanziari	3	2
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3)	(2)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(1.397)	(1.370)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(1.397)	(1.370)

## **Bilancio micro, altre informazioni**

### **Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124**

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che non ha percepito somme come sopra descritte.

Sulla scorta del 2° comma dell'art. 2435-ter c.c., la società ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Si è inoltre avvalsa dell'esonero dalla redazione del Rendiconto Finanziario, della Nota integrativa e della Relazione sulla Gestione.

Si precisa che lo Stato patrimoniale e il conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis del C.C. così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015.

Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell'art. 2435-ter C.C., non applica le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C. e dell'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.

Si precisa che nell'esercizio in commento non è stato deliberato alcun compenso per il Consiglio di Amministrazione, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti degli stessi. La società inoltre non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato passività potenziali.

Si precisa infine che la società:

non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti; non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Vittoria , 09/02/2021

Comune di Vittoria, Presidente Consiglio Amministrazione

Filippo Dispenza, Rappresentante dell'impresa

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

Il sottoscritto Dott. Dispenza Filippo, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.